

Sent./Ord. n. 224/2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA - ORDINANZA

sul giudizio iscritto al n. **80053** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 12.06.2023 proposto dal Sig.

omissis

rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Mario Orsini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via F.lli Rosselli n. 2 (marioorsini@pec.ordineavvocativiterbo.it)

contro

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri** - in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze** - in persona del suo legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

del suo legale rappresentante p.t., presso la sede Gestione Dipendenti pubblici di ex Roma 1, sita in Roma, via Giulio Romano n, 46;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITO alla camera di consiglio dell'11 aprile 2024, con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Mario Orsini, per il ricorrente; nessuno è comparso per le controparti.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, già appartenente al contingente speciale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (D.I.S.) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, agisce contro il Decreto direttoriale n. 126861, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in conformità al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che ha respinto l'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità *"spondiloartrosi del rachide e protrusioni discali cervico-lombari con impegno funzionale"*.

Nel ricorso, il ricorrente espone le attività di servizio svolte e, in particolare, quelle connesse alla sua qualifica di Architetto, cioè di "tecnico" in ambito infrastrutturale del Settore Demaniale e Progettuale che hanno comportato l'aggiornamento e l'elaborazione di planimetrie, prospetti e grafici strutturali di impianti, la verifica dello stato di fatto di immobili di interesse e l'elaborazione di studi di fattibilità.

Tutte le suddette attività avrebbero comportato la prolungata stazione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

eretta dell'operatore costretto in piedi per svariate ore della giornata, anche all'aperto e in condizioni atmosferiche avverse.

Nel merito, il ricorrente contesta le conclusioni alle quali è giunto il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio sulle quali si sarebbe basato, acriticamente, anche il provvedimento di rigetto emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, osservando che la CMO di Roma, con verbale n. 117/2017 del 30.05.2017, aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata, con ascrivibilità alla Tab. A, 8^ categoria, e richiamando le considerazioni contenute, a questo riguardo, relazione del consulente tecnico di parte, depositata con il ricorso.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il ricorrente chiede, pertanto, che venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta e dichiarato suo diritto alla pensione privilegiata a vita, con corresponsione degli arretrati dalla data del pensionamento (27.08.2022), con il favore delle spese da distrarsi nei confronti del difensore dichiaratosi antistatario.

In via istruttoria, chiede venga disposta consulenza tecnica d'ufficio.

Con memoria depositata in data 20.12.2023, si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. non avendo il ricorrente previamente formulato istanza di pensione privilegiata in via amministrativa; contesta le argomentazioni medico-legali sostenute dall'interessato in merito alla valutazione sulla dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta, concludendo per il rigetto del ricorso.

All'udienza odierna, l'Avv. Orsini precisa che il ricorrente, nella sua qualità di architetto, seguiva costantemente i lavori all'interno dei cantieri ed era, quindi, sottoposto all'azione degli avversi agenti atmosferici che avrebbero determinato l'insorgenza delle patologie lamentate e riferisce che, in data 27.12.2023, è stata respinta anche la domanda di riconoscimento della pensione privilegiata; insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per l'espletamento della consulenza medico legale.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Va preliminarmente affrontata l'eccezione di inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c..

Sul punto si richiama il principio di diritto affermato dalle Sezioni riunite con la recente sentenza n. 12/2023/QM che, dopo aver richiamato la *ratio* dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., che subordina la tutela giudiziaria all'esaurimento della pertinente procedura amministrativa, ha riconosciuto che *“è ammissibile, ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”*.

Nella sentenza viene, infatti, precisato che la norma che prevede

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l'inammissibilità del ricorso, su domande per le quali non si sia preliminarmente provveduto in via amministrativa, riguarda quei provvedimenti concernenti il trattamento pensionistico la cui spettanza non è l'effetto automatico di una previsione di legge, ma è subordinato al positivo esito di un iter volto alla valutazione della ricorrenza delle condizioni cui la legge ne subordina la fruizione: in questo caso, *“la tutela giudiziaria è condizionata all'esaurimento della pertinente procedura amministrativa”*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Anche nel caso di esame, può essere affermato, come si legge nella sentenza delle Sezioni riunite 12/2023/QM che *“un provvedimento che ha esitato la procedura amministrativa di valutazione della dipendenza della lamentata infermità da causa di servizio è incontestato che vi sia: infatti è stato oggetto di impugnazione il decreto ministeriale che ha negato la sussistenza della relazione causale tra la patologia e il servizio svolto. Ciò induce a ritenere pienamente soddisfatta la condizione di ammissibilità dell'azione”*.

Pertanto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso non è fondata e va respinta.

2. Nel merito e con riguardo all'impugnato decreto direttoriale n. 12681, si ritiene che, ai fini di una più informata ed avveduta giustizia, tenuto conto della natura tecnica della questione prospettata, sia necessario acquisire dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, un parere per verificare la dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata dal ricorrente.

In particolare, la predetta Sezione speciale del Collegio Medico Legale, previa visita medica (ove ritenuta necessaria e comunque espletabile anche per delega) e contestuale esame di tutta la documentazione medica e amministrativa presente agli atti, con la partecipazione anche di uno specialista della materia, è chiamato ad esprimere collegialmente il proprio motivato parere sul seguente quesito:

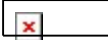
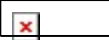
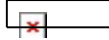
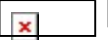
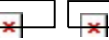
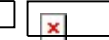
- se l'infermità "*spondiloartrosi del rachide e protrusioni discali cervico-lombari con impegno funzionale*", lamentata dal ricorrente, possa considerarsi, in base ai criteri ritenuti più adatti alla patologia in argomento, dipendente dal servizio prestato presso il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (D.I.S.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, precisando, in caso affermativo, la categoria di ascrivibilità a pensione.

L'organo incaricato provvederà a comunicare alle parti costituite il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali ed è autorizzato a chiedere tempestivamente direttamente all'Amministrazione interessata copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini del richiesto adempimento istruttorio, trasmettendo, poi, contestualmente al parere la documentazione così acquisita.

Parte ricorrente potrà farsi assistere nella visita medico-legale da un sanitario di sua fiducia e a sue spese, con facoltà di esibire direttamente al suddetto organo di consulenza, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, memorie, perizie e certificazioni mediche.

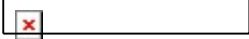
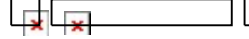
In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Si dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione
giurisdizionale, venga comunicata copia integrale della presente
ordinanza alla parte ricorrente, all'Amministrazione resistente e alla

Sezione       

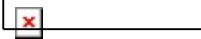
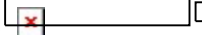
       



-      

-       



